N. 14957/13 R.G.N.R. N. 130/17 R.G. Trib.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
CORRISPOSTE MARCHE PER DIRITTI
DI COPIA
PER € 5.76
TORINO, D.2



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SESTA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr.ssa Giulia CASALEGNO alla pubblica udienza del 25.5.2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

CODA CANATI Alberto,

nato a Biella il 21/02/1985,

elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio legale dell'Avv. Costanza Mottino del Foro di Torino;

- difeso di fiducia dall'Avv. Costanza Mottino del Foro di Torino

- libero presente -

IMPUTATO

VEDI ALLEGATO

OP

ALLEGATO

N. 13/14957 R.G. notizie di reato/Mod.21.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Gruppo reati contro la Pubblica Amministrazione Patrimonio Artistico

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

- artt. 550, 552, 553 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott. Andrea PADALINO, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

CODA CANATI Alberto, nato a Biella il 21.02.1985 ivi residente via Trieste nr. 9, elettivamente domiciliato presso l'avv. MOTTINO Costanza, del Foro di Torino; Difeso di fiducia dall'avv. MOTTINO Costanza, del Foro di Torino.

IMPUTATO

- a) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv e 648 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé un profitto acquistava o comunque riceveva i seguenti documenti:
 - Lettera indirizzata ai consoli e consiglieri del territorio di Leno datata 1442 (in copia secolo XVI);
 - Lettera dei deputati comunali di Molcesine diretta alla Deputazione Comunale di Desenzano datata 12.08.1848;
 - Quietanza indirizzata al Priore della comunità di Meldola datata 30.07.1854;
 - Mandato indirizzato alla Commissione Amministrativa Provinciale di Forlì datato 14.01.1851;
 - Nota di trasmissione indirizzata alla Prefettura del Metauro (AN) datata 21.07.1817;
 - Lettera indirizzata alla deputazione comunale di Desenzano datata 31.3.1848;
 - Nota indirizzata al Commissario Distrettuale di Suzzara datata 12.12.1838;
 - Lettera indirizzata alla deputazione comunale di Borgo Forte datata 14.01.1836;
 - Lettera indirizzata al municipio di Desenzano datata 16.4.1848;
 - Lettera indirizzata alla Deputazione Comunale di Carzago datata 01.04.1848;
 - Lettera indirizzata al Priore Comunale di Montenovo datata 03.06.1853;
 - Lettera indirizzata al Sindaco di Falerone datata 30.10.1808;

sbis

- Busta indirizzata al Gonfaloniere di San Severino recante nota di risposta datata 14.12.1847;
- Lettera indirizzata al Prefetto di Cesena datata 12.04.1811;
- Lettera indirizzata al Governatore di Casola Val Segno datata 07.05.1857;
- Lettera indirizzata ai consoli di Bagolino datata 15.10.1603;
- Lettera indirizzata ai consoli di Leno datata 15.03.1567;
- Lettera indirizzata al Governatore di Monte Giorgio datata 10.12.1822;----/
- Lettera indirizzata all'Ufficiale di Stato Civile di Campo Filone datata 06.04.1812;
- Lettera indirizzata al Governatore di Monte San Giorgio datata 04.06.1818;
- Lettera indirizzata al Governatore di Monte San Giorgio datata 12.07.1837;
- Lettera indirizzata al Governatore di Cingoli datata 08.07.1849;
- Lettera indirizzata al Sig. Ricettore di Porto di Fermo datata 21.09.1815;
- Lettera indirizzata al Governatore di Tolentino datata 01.05.1823;
- Lettera dei Carabinieri Pontifici del Comando Compagnia Carabinieri di Macerata indirizzata al Vice Governatore di Morrovalle datata 10.07.1821;
- Busta indirizzata al Governatore di Monte Giorgio recante nota di risposta datata 05.11.1837;
- Lettera indirizzata al priore comunale di CARASSAI datata 06.07.1840;
- Lettera indirizzata al Governatore di Montegiorgio datata 03.03.1853;
- Lettera indirizzata al Gonfaloniere di Bevagna datata 05.10.1821;
- Lettera indirizzata al Municipio di Bagolino datata 03.06.1848;
- Lettera indirizzata al Municipio di Desenzano datata 13.04.1848;
- Lettera indirizzata al Municipio di Desenzano datata 10.04.1848;
- Busta indirizzata al Governatore di Montegiorgio recante nota di risposta datata 12.01.1851;
- Lettera indirizzata al Governatore di Montegiorgio datata 23.11.1837;
- Lettera indirizzata al Governatore di Montegiorgio datata 08.11.1845;
- Lettera indirizzata al Priore del Comune di Treppellano datata 10.04.1849;
- Lettera indirizzata alla Commissione Municipale di Treppellano datata 19.11.1851;
- Lettera indirizzata alla Deputazione Comunale di Carzago datata 14.08.1848;
- Lettera indirizzata ai Consoli di Ribollino datata 06.06.1611;
- Lettera indirizzata alla Deputazione Comunale di Gavarzo datata 17.05.1859;
- Lettera indirizzata al Muncipio di Salò datata 05.04.1848;
- Proclama indirizzato alla Muncipalità del Distretto di Crevalcuore datato 11.02.1799;
- Lettera indirizzata agli auditori della Repubblica di Venezia datata 14.06.1590;
- Lettera indirizzata alla Deputazione Militare del comune di Cesena datata 13.10.1860;
- Lettera indirizzata ai Consoli di Bagolino datata 15.01.1604;

90

- Lettera indirizzata al Priore Comunale di Montecassiano datata 15 agosto 1851;
- Lettera indirizzata al Priore Comunale di Castelclementino datata 19 luglio 1844;
- Lettera indirizzata al Gonfaloniere di Arpino datata 25.08.1821;
- Lettera indirizzata al Podesta di Lugo datata 9.10.1809;
- Lettera indirizzata ai consoli di Bagolino datata 22.09.1607;
- Lettera indirizzata al Governatore di Falerone datata 17.10.1823;
- Lettera indirizzata al Governatore di Cingoli datata 9.12.1821;
- Lettera indirizzata al Governatore di San Severino datata 16.07.1834;
- Lettera indirizzata al Sindaco di Narzole datata con timbro postale agosto 1864.

tutti documenti inalienabili di natura pubblica le cui caratteristiche evidenziavano l'illecita provenienza, nonché riceveva:

- Lettera della confraternita del Santissimo Sacramento di Monsanmartino indirizzata al Presidente dei luoghi Pii di Fermo datata 22.07.1858;
- Lettera della Vicaria Foranea di Rapagnano indirizzata al Cancelliere Arcivescovile di Fermo datata 10.09.1858:/
- Lettera indirizzata all'Arcivescovo di Fermo datata 24.05.1842;
- Lettera del venerabile ospedale di San Giovanni di Dio indirizzata al Curato di San Matteo di Fermo datata 22.06.1839:
- Lettera della Vicaria Foranea di Monte Rinaldo indirizzata al Presidente dei luoghi Pii di Fermo datata 27.08.1859;
- Lettera indirizzata al Rettore dell'Oratorio di San Filippo di Fermo datata 29.09.1846;
- Lettera della Segreteria particolare dell'Arcivescovo di Fermo indirizzata al Priore della Confraternita di Santa Monica di Fermo datata 24.06.1852;
- Lettera indirizzata all'Arcivescovo di Fermo e rispedita al Vicario Foraneo di Monte Giorgio datata 06.09.1857.

Tutti documenti inalienabili di natura ecclesiastica le cui caratteristiche evidenziavano l'illecita provenienza.

Fatti accertati in Torino il 4 luglio 2013.

b) del delitto p.ep. di cui agli artt. 56 c.p. e 173 comma 1 lett a) D.Lvo 42/04 perché, senza la prescritta autorizzazione, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad alienare beni culturali, in particolare poneva in vendita mediante il sito internet www.ebay.it n. 5 documenti di natura pubblica, ex artt. 55 e 56 D.Lgs 42/2004:

Lettera indirizzata ai Consoli di Bagolino datata 15.10.1603 Lettera indirizzata al Municipio di Bagolino datata 03.06.1848 Lettera indirizzata ai Consoli di Bagolino datata 22.09.1607 Lettera indirizzata ai Consoli di Ribollino datata 06.06.1611

Lettera indirizzata alla Deputazione Militare del comune di Cesena datata 13.10.1860.

Commesso in Torino il 03 luglio 2013.

1 queter

Opl

Identificata la parte offesa: Ministero dei Beni Culturali, via San Michele 22 Roma

PARTE CIVILE: ARCIDIOCESI di FERMO, con sede in Fermo, via Sisto V n. 11, in personale di S.E. Mons. Luigi Conti, Arcivescovo Metropolita di Fermo, nato ad Urbania (PU) il 30/05/1941, assistita e rappresentata dall'Avv. Guido Luccisano del Foro di Fermo presso il cui studio è domiciliata ex lege.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: chiede condanna alla pena di anni 2 di reclusione e € 4.000 di multa, confisca e distruzione dei documenti quali corpo del reato ad eccezione dei documenti ecclesiastici, di cui chiede il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Difesa di parte civile: come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

Difesa imputato: chiede l'assoluzione dai capi a) e b) dell'imputazione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. In subordine chiede che venga applicato l'art. 648 co. 2 c.p.; in estremo subordine minimo della pena e doppi benefici di legge, attenuanti generiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 1°/2/2016 l'Ufficio della Procura della Repubblica di Torino esercitava l'azione penale nei confronti dell'odierno imputato perché rispondesse davanti al Tribunale di Torino in composizione monocratica dei reati meglio illustrati in imputazione.

Alla prima udienza dell'8/2/2017, verificata la regolarità della costituzione delle parti e dichiarata l'assenza dell'imputato, veniva ammessa la costituzione di parte civile dell'Arcidiocesi di Fermo. Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, chiedeva definirsi il giudizio con rito abbreviato subordinato ad una produzione documentale. Il Tribunale ammetteva la richiesta acquisendo il fascicolo del P.M. e rinviando per la discussione.

All'udienza del 9/5/2017 il Giudice invitava Pubblico Ministero e Difensori a formulare ed illustrare le rispettive conclusioni, come da verbale in atti. All'udienza del 25/5/2017, tutte le parti procedevano a replicare e all'esito della camera di consiglio, il Tribunale pubblicava la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo in calce allegato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che gli atti utilizzabili ai fini della decisione sono tutti quelli contenuti nel fascicolo del P.M., in forza della scelta processuale operata dall'imputato, oltre alla produzione documentale alla quale la difesa ha subordinato la richiesta di rito abbreviato, può prendersi le mosse dalla



Comunicazione di notizia di reato redatta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di Torino - in data 5/7/2013.

Dalla lettura della citata C.N.R. si evince che in data 4 luglio 2013 personale dei Carabinieri del Nucleo sopra indicato, unitamente ad un funzionario della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, si recavano in Torino corso Vittorio Emanuele II n. 60 presso l'alloggio dell'odierno imputato Coda Canati Alberto, ove il predetto svolgeva la propria attività di commercio elettronico di materiale filatelico. L'intervento traeva spunto da una segnalazione della Soprintendenza Archivistica della Lombardia (cfr. nota prot. 2867 del 3/7/2013), alla quale era stata evidenziata la commercializzazione di quattro lettere del 1600 dirette ai Consoli della Comunità di Bagolino e di una lettera indirizzata al Municipio di Bagolino del 1848, messe in vendita dal Coda Canati sul sito internet "ebay.it".

I militari in quella occasione procedevano al sequestro di n. 54 documenti definiti "archivistici di natura pubblica in quanto appartenenti al demanio culturale pubblico" e all'acquisizione in via amministrativa di n. 8 documenti "di probabile natura ecclesiastica" al fine di accertarne l'origine.

Sentito a sit nell'immediatezza dell'intervento (per poi essere indagato per il reato di ricettazione), il Coda Canati dichiarava di essere un commerciante di francobolli e lettere antiche e moderne, italiane ed estere, soprattutto su siti internet; confermava di aver lui stesso messo in vendita sette documenti corrispondenti ai relativi annunci pubblicati sul sito ebay.it, dichiarandosi da subito stupito dell'intervento dei carabinieri non avendo mai pensato che si trattasse di lettere di natura pubblica non commercializzabili. L'imputato riferiva, inoltre, immediatamente che i citati documenti facevano parte di un blocco acquistato presso Bolaffi Aste Ambassador Achaion s.r.l. con sede in via Cavour del Comune di Torino; di aver compiuto l'acquisto personalmente nel corso dell'asta del 1º/6/2013 del lotto n. 5686 in cui erano contenuti i documenti sottoposti a sequestro, come confermato dalla fattura n. 380/aste del 4/6/2013 che produceva in copia. Il Coda Canati aggiungeva che acquistando da Bolaffi si sentiva sicuro di non incorrere in situazioni spiacevoli o fonte di responsabilità. Evidenziava che il lotto non specificava dettagliatamente il contenuto essendo indicato solo come "miscellanea Lot"; precisava che svolgeva tale attività da sette anni e che non si era mai trovato in una situazione del genere.

A fronte delle puntuali dichiarazioni dell'imputato la Procura delegava i necessari accertamenti e riscontri, da una parte volti a verificare che i documenti in questione fossero stati effettivamente acquistati presso la Casa d'Aste Bolaffi e dall'altra parte ad accertare che gli stessi fossero di natura pubblica o ecclesiastica.

Quanto al primo profilo, Ponti Alberto, funzionario presso le Aste Bolaffi Ambassador Archaion s.r.l. (sit del 16/7/2013), riferiva di non aver mai visto i documenti sottoposti alla sua attenzione, ma di non poter escludere che essi effettivamente facessero parte del lotto 5686. Il materiale che costituiva detto lotto faceva parte di una "enorme accumulazione di francobolli e documenti postali



relativi a tutto il mondo" che era stata consegnata alla Bolaffi dalla signora Margherita Pergolesi. I pezzi forniti di certificato di autenticità da parte di periti filatelici erano stati dettagliati e proposti singolarmente in vendita all'asta, mentre tutto il resto, costituito da diversi migliaia di pezzi, erano stati raggruppati e suddivisi in lotti seguendo il criterio dell'area geografica. Il Ponti precisava di non aver esaminato i singoli documenti, ma di averli messi all'asta in base alle descrizioni fornite dalla committente, che li aveva raggruppati in grossi faldoni e scatole con indicazioni generiche del contenuto. Il Ponti, inoltre, riconosceva come rilasciata dalla Bolaffi la fattura n. 380/aste prodotta dal Coda Canati. Il lotto 5686 veniva denominato "miscellanea ovvero accumulazione molto eterogena di francobolli e documenti di storia postale non priva di presenza di un certo interesse per specialista", come da catalogo Bolaffi, in quanto costituito da un insieme molto varo di francobolli e lettere non riferibile specificamente a una precisa area geografica e a un circoscritto arco temporale; trattandosi di diverse centinaia, se non migliaia, di documenti che non erano stati né catalogati né fotografati singolarmente.

La signora Pergolesi Margherita, dal canto suo, sentita a sit in data 22/10/2013, riferiva di aver ricevuto tutto il materiale filatelico in suo possesso dal marito Roberto Sanzio Valentini, deceduto l'8/4/2006, collezionista filatelico per oltre trent'anni; precisava di aver lei stessa affidato l'intera collezione del marito alla Bolaffi Aste affinchè fosse messa in vendita. Aggiungeva che il marito acquistava da varie case d'asta, ma anche sul sito ebay.it. A comprova delle sue affermazioni la signora Pergolesi produceva copia delle distinte lotti posti in vendita nel corso dell'asta n. 48 del 01/6/2013, dalla quale la committente avrebbe dovuto ricavare un profitto di 35.000,00 euro come da mandato irrevocabile a vendere sottoscritto in Roma il 27/3/2013 tra la Pergolesi e la Archaion s.r.l. (cfr. copia in atti del citato mandato a vendere). Allegate al mandato vi erano cinque pagine contenenti un sommario elenco del materiale conferito ed una serie di fotocopie di documenti, francobolli e lettere munite di autentiche (come riferito dal Ponti).

In merito al controllo preventivo circa l'eventuale natura pubblica dei documenti posti all'asta da Bolaffi o l'eventuale interesse della Soprintendenza ad avviare il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del Codice dei Beni Culturali (D.L.vo 22/1/2004 n. 42), va fatto riferimento, nel caso di specie, alle dichiarazioni di Piumatti Maurizio e Pieri Antonella.

Piumatti Maurizio (verbale di sit del 19/12/2013), nella sua qualità di amministratore delegato della Archaion srl Bolaffi spa, riferiva che con riferimento all'asta del 1/6/2013 avevano consegnato, prima della vendita, alla Soprintendenza competente copia del relativo catalogo che conteneva l'elenco dei lotti posti all'asta. Quanto al lotto 5686 il Piumatti ribadiva che esso era descritto in maniera generica nel catalogo, essendo composto da un'accumulazione di centinaia di francobolli e buste, ognuno dei quali di valore economico molto modesto.



Antonella, funzionario archivista presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta (verbale sit del 19/12/2013), riferiva che la casa d'aste Bolaffi Ambassador, prima della vendita all'asta di documenti storici, fa pervenire il relativo catalogo in cui sono indicati i lotti di vendita in maniera sommaria/sintetica. Quanto al caso specifica la Pieri rilevava che il lotto 5686 riportava "1800/2000 - miscellanea - accumulazione molto eterogenea di francobolli e documenti di storia postale non priva di presenza di un certo interesse - per specialista con indicazione del prezzo base in € 500,00". Da parte della Soprintendenza non era stato chiesto alcun chiarimento alla Bolaffi in merito all'indicazione dei documenti ivi contenuti in quanto il termine "miscellanea" non faceva supporre che il lotto fosse costituito da documenti storici di natura pubblica. La Pieri precisava che Bolaffi fa pervenire esclusivamente il catalogo contenente i lotti di vendita; successivamente il funzionario incaricato verifica, in base alle descrizioni dei lotti indicati sul catalogo, se vi sia qualche documento storico di interesse e, in caso positivo, si reca presso Bolaffi per visionare i documenti direttamente. Non era mai stato chiesto a Bolaffi di fornire, oltre ai cataloghi, anche un elenco a parte dei documenti storici contenuti nei lotti di vendita.

Così premesse le risultanze istruttorie, va anzitutto rilevato che gli accertamenti esperiti dalla P.G. operante non sono stati in grado di smentire le dichiarazioni rese, peraltro nell'immediatezza del primo intervento, dall'imputato Coda Canati in merito alla provenienza dei documenti oggetto di contestazione. Proprio il Ponti, che si occupò della ripartizione in lotti dei documenti e francobolli consegnati alla Bolaffi dalla signora Pergolesi, ha precisato di non aver esaminato singolarmente tutte le lettere e la documentazione e, quindi, di non poter escludere che i 54 documenti in possesso del Coda Canati effettivamente facessero parte del lotto 5686 acquistato all'asta Bolaffi del 1/6/2013, come comprovato dalla fattura prodotta del 4/6/2013. Il lotto in argomento, come altri del resto, conteneva centinaia o migliaia di documenti non singolarmente individuati, ma astrattamente compatibili per tipologia e datazione con quelli indicati dall'imputato. Si ritiene pertanto che, in mancanza della specifica individuazione di ciascun documento facente parte del lotto oggetto di acquisto da parte dell'odierno imputato, non è possibile raggiungere la prova certa del fatto che i documenti oggi in sequestro siano proprio quelli acquistati dal Coda Canati in quella occasione; tuttavia, tale evenienza deve ritenersi altamente probabile alla luce della sopraindicata compatibilità dei documenti.

Presupposto fondamentale delle odierne contestazioni è costituito dal corretto inquadramento giuridico dei 54 documenti sequestrati ed elencati nelle imputazioni e, in particolare, il loro inserimento o meno tra i beni del demanio culturale e le relative conseguenze sul piano della possibilità di alienazione; quindi andrà affrontata la questione dell'inquadramento giuridico della violazione dell'eventuale divieto di trasferimento a privati, soprattutto in considerazione del fatto che, come si preciserà oltre, non sussiste in quasi nessun caso sottoposto all'odierno giudizio una puntuale e motivata rivendicazione effettuata dagli



archivi pubblici di presunta provenienza dei documenti, in quanto la maggior parte degli enti e degli archivi interpellati dalla Polizia Giudiziaria non ha effettuato delle serie verifiche documentate in merito alla provenienza di ciascun atto dai propri archivi storici.

L'art. 10 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n.42 stabilisce che sono da considerarsi beni culturali "le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico" (comma 1), nonché anche "gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico" (comma 2 lett. b).

Ai sensi dell'art. 53 del citato D.L.vo fanno parte del "demanio culturale" i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'art.822 c.c.

Quanto alla loro circolazione, l'art. 53, comma 2, stabilisce il principio secondo cui "i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice". Il successivo art. 54 regolamenta i cosiddetti "beni inalienabili", tra cui vanno ricompresi, per esplicita previsione normativa, gli archivi (c.1 lett. d) ed i singoli documenti appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli sopraindicati (c.2 lett. c). L'art. 55 si occupa del regime di alienabilità di alcune tipologie di beni immobili, che qui non interessa, e l'art. 56 del medesimo regime, previa autorizzazione del Ministero, in relazione a beni mobili individuati per esclusione rispetto a quelli elencati nell'art.54, tra cui gli archivi o i singoli documenti venduti da persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art.56 c.2 lett. b).

Dall'esame combinato delle disposizioni legislative appena richiamate, appare dunque evidente come la natura demaniale culturale o meno di un documento sia strettamente correlata alla circostanza che esso rientri nelle tipologie indicate all'art. 822 del codice civile, il quale - a sua volta - fa esclusivo riferimento, per quanto qui di interesse, agli "archivi". Quindi i documenti oggetto di contestazione possono essere considerati beni del demanio culturale solo se risulta provato che facevano parte di archivi dello Stato, delle regioni, e degli altri enti pubblici territoriali.

Alla luce di quanto argomentato va verificato se ciascuno degli enti interpellati ha potuto provare puntualmente che gli atti sottoposti alla sua cognizione appartenessero e provenissero dal proprio archivio.

Il Sindaco del Comune di Bagolino ha dichiarato che "per circostanze descritte, per cognomi vigenti al tempo della redazione delle dette lettere e per altri particolari, è stato possibile chiarire che detti beni bibliografici appartengono all'Archivio Storico del Comune di Bagolino". Nonostante si tratti - per come precisato dal Sindaco - di uno degli archivi più imponenti del patrimonio bibliografico storico



della Lombardia, catalogato per documenti a far data dal 1150 al 1829, l'ente di pertinenza non è stato in grado di fornire elementi precisi e documentali dai quali poter evincere con certezza che dette lettere appartenessero effettivamente al suddetto Archivio storico. Il mero riferimento a cognomi del tempo, ad altri particolari non meglio precisati, al fatto che le lettere fossero indirizzate al citato Municipio, per come si illustrerà oltre, non sono elementi idonei e sufficienti a ritenere gli atti appartenenti all'Archivio di riferimento (cfr. denuncia di Dagani Gianluca presso Stazione CC di Bagolino in data 29/5/2015).

Il Direttore dell'Archivio di Stato di Fermo dal 2008, sig.ra Soleo Maria Vittoria, ha dichiarato che le 14 lettere e buste sottoposte alla sua attenzione non provengono dall'Archivio di Stato di Fermo, in quanto nell'Istituto non ci sono in deposito gli archivi comunali di Montegiorgio e Porto di Fermo; la Soleo ha anche aggiunto che dalla consultazione dell'inventario riferibile al fondo della delegazione apostolica di Fermo non risultano le lettere e le buste oggetto di contestazione (verb. Sit Soleo Maria Vittoria presso Stazione CC di Fermo in data 29/5/2015).

L'addetta all'Archivio storico del Comune di Cingoli, sig.ra Giulianelli, ha dichiarato che le lettere provengono dall'archivio della Pretura di Cingoli sol in quanto indirizzate al Governatore di Cingoli e che, quindi, dovevano essere conservate in un archivio apposito. Quanto alla lettera del 9/12/1821 l'addetta fornisce qualche elemento in più soprattutto con riferimento alla protocollazione e al suo contenuto, elementi che tuttavia non si ritengono sufficienti a comprovarne l'appartenenza all'archivio storico di riferimento, per come si dirà oltre (cfr. verb. Sit Giulia Giulianelli presso Stazione CC di Cingoli in data 23/6/2015 con allegata relazione a firma della Giulianelli).

La responsabile dell'Ufficio Segreteria del Comune di Leno, con missiva del 28/5/2015, ha comunicato che i documenti sottoposti alla sua visione "dovrebbero" far parte dell'archivio, in quanto aventi contenuto coerente con quelli aventi medesima datazione in relazione ad una vertenza tra il Comune di Leno e l'Abate di Leno.

Il Vice Segretario Comunale del Comune di Montecassiano, sig. Latini Paolo, ha dichiarato che il documento sottoposto alla sua visione risulta protocollato presso il Comune di Montecassiano in data 18/8/1851 (cfr. verb. Sit Latini Paolo presso Stazione CC di Montecassiano in data 22/9/2016).

Il responsabile dell'Archivio storico del Comune di Morrovalle, sig. Maglianesi Giorgio, ha riferito di non essere in grado di indicare se la lettera oggetto di contestazione sia mai stata presente nel relativo archivio in quanto non vi è traccia di alcun suo passaggio (cfr. verb. Sit Stazione CC di Morrovalle in data 16/9/2016).

Bombacci Aurora, responsabile del riordino dell'archivio storico del Comune di Meldola, sentita presso la Stazione CC di Meldola in data 21/12/2015, ha riferito che senza ombra di dubbio la lettera visionata non è mai stata catalogata nell'archivio storico del Comune di Meldola e che sicuramente è stata scartata prima dell'anno 1984.



Il Responsabile dell'Area Segreteria del Comune di Tolentino, dr. Guglielmi, ha affermato che il documento in contestazione appartiene al relativo archivio storico in quanto indirizzato al Governatore di detta città e protocollato dall'ente in data 1/5/1823 (cfr. missiva datata 2/2/2016).

Il Sindaco del Comune di Servigliano, avv. Rotoni, ha comunicato che non riteneva che la lettera datata 19/7/1944 (rectius 1844), indirizzata al Priore Comunale di Castel Clementino provenisse dall'archivio dell'amministrazione di Servigliano (cfr. missiva a firma dell'avv. Rotoni datata 20/10/2016).

Il Direttore dell'Area Servizi culturali del Comune di Crevalcore, sig. Alex Carpani, ha dichiarato che la lettera oggetto di contestazione poteva essere stata oggetto di scarto documentale dagli archivi storici del Comune di Crevalcore o asportata in tempi e con modalità imprecisabili, per poi riferire n maniera del tutto assertiva, ma senza fornire adeguati elementi di riscontro, che "Da una valutazione complessiva degli elementi intrinseci ed estrinseci si può stabilire con ragionevole sicurezza l'appartenenza del documento all'archivio storico del Comune di Crevalcore". Quali siano questi elementi intrinseci ed estrinseci non è dato sapere (cfr. verb. Sit del 23/8/2016 presso Stazione CC di Crevalcore in data 23/8/2016 ore 14:45 e 15:45).

La responsabile del Settore Segreteria Generale del Comune di Desenzano del Garda ha denunciato il furto delle lettere oggetto di contestazione solo in data 14/1/2016 presso la Polizia Municipale del citato Comune a seguito della visione delle stesse e di una non meglio precisata ricerca presso l'archivio antico del Comune dell'anno 1848.

Il sig. Santoro Raffaele in data 26/7/2016 ha dichiarato presso la Stazione CC di Venezia S. Marco che la lettera datata 14/6/1590 è da considerarsi di natura pubblica essendo stata prodotta da un organo periferico dello Stato e indirizzata ad un organo dell'amministrazione centrale (cfr. verb. Sit 26/7/2016 CC Venezia S. Marco).

Il Direttore dell'Archivio di Stato di Mantova, dr. ssa Tamassia, ha riferito che il documento sottoposto alla sua visione (pur essendo datato 1838) "dovrebbe far parte dell'archivio del Commissariato Distrettuale di Desenzano di Suzzara, che si conserva presso i nostri fondi archivistici per la porzione dal 1845 al 1854, anno della soppressione ed accorpamento al Commissariato Distrettuale di Gonzaga". Tuttavia non risulterebbe sottratto all'archivio.

L'archivista del Comune di Borgo Virgilio (già Comune di Borgoforte), sig.ra Sara Torresan, ha ritenuto il documento sottoposto alla sua visione verosimilmente ascrivibile all'archivio storico della Deputazione di Borgoforte sulla scorta della sola sua protocollazione e, probabilmente, asportato in epoca antecedente al 1958, data della redazione dell'inventario più antico in possesso del Comune (cfr. verb. Sit presso Stazione CC di Borgoforte in data 31/12/2015).

Il sig. Spalvieri Roberto, già archivista presso il Comune di Carassai, ha dichiarato che da una ricerca effettuata presso l'Archivio storico Comunale e dalla consultazione dei registri del protocollo generale dell'anno 1846 non risulta

OP

alcuna nota riguardante il documento sottoposto alla sua attenzione. Ne desumeva pertanto che il documento non fosse stato all'epoca registrato oppure non fosse mai arrivato al Comune di Carassai al quale era stato indirizzato (cfr. verb. Sit presso Stazione CC di Montalto Marche in data 13/4/2016).

Il Responsabile Settore Cultura del Comune di Bevagna, sig. Lanari, presa visione del documento di sua pertinenza, ha comunicato che è "molto probabile che lo stesso faccia parte del carteggio del Comune di Bevagna, di cui esiste una apposita serie archivistica", senza tuttavia fornire elementi idonei e circostanziati circa l'effettiva appartenenza dell'atto al predetto archivio (cfr. missiva a firma del sig. Lanari non datata con n. prot. 4376).

Il Diretotre Onorario degli archivi pubblici del Comune di San Severino Marche, prof. Paciaroni, ha comunicato al Carabinieri della Stazione di San Severino Marche, che la lettera di sua pertinenza non è di interesse, in quanto trattasi di lettera di ordinaria amministrazione che può essere finita sul mercato con gli scarti che il Comune elimina periodicamente, donandoli ad enti benefici come la Croce Rossa Italiana. Potrebbe, inoltre, essere una lettera a contenuto privato indirizzata alla persona del sig. Gonfaloniere non in quanto rappresentante dell'ente, anche perché apparentemente priva di protocollazione (cfr. nota del Comandante Int. Stazione CC San Severino Marche, Mar. As. Losurdo, datata 18/5/2016).

La sig.ra Aurelia Casagrande, archivista dell'Archivio storico Comunale di Crespellano all'incirca dal 2014, sporgeva denuncia querela per il furto delle due lettere oggetto di contestazione sul presupposto, non documentato, che le stesse appartenessero al suddetto archivio (cfr. denuncia presso Stazione CC di Crespellano in data 1/5/2016).

Il sig. Curzi Antonio, responsabile dell'archivio pubblico del Comune di Lugo, sporgeva denuncia querela per il furto della lettera oggetto di contestazione sul presupposto, non documentato, che la stessa appartenesse al suddetto archivio (cfr. denuncia presso Stazione CC di Lugo in data 25/5/2016).

La Responsabile dell'area affari generali del Comune di Gavardo, sig.ra Mabellini Andreina, ha riferito di non poter affermare che i documenti rammostratile siano stati sottratti dall'archivio di Gavardo (cfr. verb. Sit presso Stazione CC di Gavardo in data 20/6/2016).

Il sig. Braschi Gianluca, responsabile dell'archivio di Stato del Comune di Forlì e Cesena, sporgeva denuncia querela per il furto del documento oggetto di contestazione sul presupposto, non documentato, che lo stesso appartenesse al suddetto archivio (cfr. denuncia presso Stazione CC di Lugo in data 25/5/2016).

L'archivista dell'Archivio Storico dell'Arcidiocesi di Fermo, sacerdote Grezechnik Robert Szymon, ha affermato che le otto lettere di pertinenza oggetto di contestazione, provengono dagli Archivi della Curia Arcivescovile di Fermo, in quanto riconducibili agli argomenti ed entri trattati dall'Arcivescovo, pur riferendo che non esiste un inventario analitico del materiale di quel periodo (cfr. verb. Sit presso Stazione CC di Fermo in data 29/4/2015).

Ol

In conclusione, per quanto fin qui esposto, nessuno dei criteri utilizzati dai responsabili a vario titolo dei Comuni e dei relativi Archivi storici può dirsi determinante ed idoneo a ritenere comprovata la provenienza da detti archivi storici dei 54 documenti oggetto di contestazione. Non è sufficiente la protocollazione, che riguarda solo l'avvenuta ricezione del documento presso l'ente, ma non la sua catalogazione all'interno dell'archivio; non è dirimente la circostanza che il documento sia indirizzato ad un ente pubblico o abbia contenuti analoghi ad altri documenti dello stesso genere presenti invece in determinati archivi.

Tali considerazioni trovano conforto nel Parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali datato 22/11/2012, a firma del Capo dell'Ufficio, dr. Paolo Carpentieri, ed indirizzato al Direttore Generale per gli Archivi, atto prodotto dalla difesa dell'imputato.

Il quesito sottoposto all'autorevole organo di vertice in materia di beni culturali aveva ad oggetto il regime di due tipologie di documenti di varia epoca, formati anche nell'ambito degli Stati italiani preunitari, ossia le buste recanti in indirizzo una pubblica amministrazione, nonché le lettere e gli scritti autografi parimenti indirizzati a soggetti pubblici.

L'Ufficio Legislativo afferma che nel nostro ordinamento non può ritenersi sussistente un generale principio di presunzione di appartenenza allo Stato o a pubbliche raccolte. La prova della proprietà statale delle carte menzionate deve essere fornita sulla base delle norme del codice civile e non può inferirsi sulla scorta della sola circostanza che le stesse siano indirizzate ad un soggetto pubblico, in mancanza di altri elementi atti a dimostrarla quali, ad esempio, timbri o segnature che dimostrino l'inclusione in un pubblico archivio, mancata indicazione nei verbali di scarto, denunce di sottrazione. Evidenzia l'Ufficio Legislativo che le regole sul demanio culturale (artt. 822 e 824 c.c., 823 comma 1, 1145 comma 1 c.c.) non presentano antecedenti specifici nel Codice civile del Regno d'Italia, R.D. 25/6/1865 n. 2358, per cui i documenti presenti negli archivi dello Stato e degli enti territoriali hanno acquisito natura demaniale soltanto a seguito dell'entrata in vigore del Codice civile del 1942. Da ciò l'Ufficio citato trae una prima conseguenza, e cioè che i documenti presenti nei pubblici archivi che siano stati per qualsiasi ragione dispersi o anche illecitamente sottratti antecedentemente a tale data non avevano ancora acquisito natura demaniale. Pertanto, non solo non sarebbe possibile escludere, ma anzi andrebbe presunta l'eventualità di un acquisto a titolo originale per usucapione.

Non può, inoltre, essere trascurata l'eventualità di una mancata inclusione ab origine di determinate carte nell'ambito della stessa raccolta d'archivio; non tutte le buste con cui gli atti sono trasmessi sono poi incluse nel relativo fascicolo; non esistevano regole certe e definibili a priori ai fini dei criteri da seguire nello svolgimento delle operazioni di scarto. Ne deriva l'impossibilità di presumere, sulla base dei soli caratteri tipologici di un documento, se lo stesso avrebbe dovuto o potuto essere scartato in occasione della formazione dell'archivio storico di riferimento. D'altra parte, rileva sempre l'Ufficio



legislativo citato, non può ritenersi certo che i documenti scartati siano sempre stati soppressi, poiché le disposizioni normative succedutesi in materia hanno previsto la possibilità di una loro diversa destinazione, come la cessione in libero uso o la cessione alla Croce Rossa Italiana.

"Pertanto, già con riferimento ai documenti formati e raccolti durante la vigenza del Regno d'Italia deve considerarsi plausibile l'eventualità di una loro non originaria inclusione nelle raccolte storiche, sia per effetto di una selezione operata nella stessa fase corrente dell'archivio, [...] sia a seguito di una loro cessione a terzi dopo l'effettuazione delle operazioni di scarto finalizzate al versamento nelle raccolte storiche. Ancor più verosimile deve ritenersi l'eventualità di una legittima circolazione al di fuori degli archivi storici dei documenti indirizzati alle magistrature degli Stati italiani preunitari."

Il Parere continua rilevando: "In conclusione, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile l'esistenza di carte e documenti indirizzati a soggetti pubblici, sia risalenti all'epoca del Regno d'Italia che a quella degli Stati Italiani preunitari, legittimamente possedute da soggetti privati, poiché è astrattamente plausibile: a) che tali carte siano state ritenute irrilevanti già al momento del loro utilizzo per l'attività corrente (circostanza certamente non inverosimile, ad esempio, con riguardo alle buste); b) che, ove ritenute irrilevanti in momenti successivi, a seguito di operazioni più o meno accorte di selezione e di scarto, non siano state destinate alla distruzione; c) che siano state disperse o sottratte in un momento diverso, ma antecedente all'entrata in vigore del Codice civile, che ha attribuito alle raccolte archivistiche degli enti territoriali carattere demaniale, così sottraendole all'ordinario regime dell'usucapione."

Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che, ove non sia dimostrabile la proprietà pubblica del documento, questo non potrà essere qualificato come bene culturale se non in esito allo svolgimento del procedimento di dichiarazione ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio dichiarazione di interesse che nel caso di specie non sussiste per nessuno dei documenti in contestazione.

Stesso identico discorso deve valere per i documenti presuntivamente ritenuti di natura ecclesiastica, sulla cui appartenenza al relativo archivio di riferimento nulla è stato provato con certezza, se non facendo riferimento al loro contenuto e al loro destinatario, criteri che per come si è visto non sono né sufficienti né determinati a confortare l'ipotesi accusatoria. Criteri che invece la stessa Soprintendenza Archivistica delle Marche (nota del 12/9/2013) ha posto a fondamento dei propri accertamenti ritenendo, senza adeguati elementi di riscontro, che si trattasse di beni demaniali tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr. nota in atti).

Caduto, per come si ritiene dimostrato, il presupposto del contestato reato di ricettazione, l'imputato va assolto dalla relativa contestazione mossa al capo a), dal momento che non è stata provata la provenienza delittuosa dei documenti oggetto di sequestro.

Va in ogni caso evidenziato che, anche a voler ritenere, contrariamente alle argomentazioni sin qui esposte, che i documenti trovati nella disponibilità del Coda Canati siano da considerarsi in tutto o in parte di natura demaniale e



pertanto inalienabili, quindi oggetto da parte dell'imputato del reato d ricettazione, si ritiene che manchi in capo al Coda Canati il necessario elemento psicologico del dolo, la consapevolezza e volontà di riceve ed acquistare beni di provenienza delittuosa. L'imputato ha da subito collaborato con la polizia giudiziaria mettendo a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, confermando la paternità degli annunci di vendita su ebay.it e fornendo informazioni circa la provenienza dei documenti, provenienza che ha comprovato, per come poteva, mediante l'esibizione della fattura di acquisto del lotto 5686 presso la casa d'aste Bolaffi Aste Ambassador Achaion s.r.l.

Tale provenienza per come si è già detto, pur non potendosi dire certa, non può neppure essere esclusa, dal momento che né Bolaffi, né la Soprintendenza competente si sono presi cura di verificare che tipo di documenti fossero presenti nel lotto 5686 e se ve ne fossero di interesse culturale e/o di natura demaniale. Certamente non può essere scaricata sull'acquirente una responsabilità che deriverebbe, se positivamente accertata dal punto di vista oggettivo, dall'omesso controllo che doveva essere esercitato, nelle rispettive sfere di competenza, dalla casa d'aste e dalla Soprintendenza archivistica.

Il fatto di costituire da parte della casa d'aste lotti contenenti migliaia di documenti di varia tipologia, natura e provenienza, senza alcun preventivo ed analitico controllo ed indicazione di ogni singolo documento, impedisce di fatto alla Soprintendenza di attivarsi in maniera mirata e consapevole nel verificare che non vengano messi in circolazione beni del demanio culturale o per i quali sia opportuno attivare il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice dei beni culturali (Articolo 63 - Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti: [...] 4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita.).

Dal canto suo la Soprintendenza non pare generalmente mostrare alcun interesse ad effettuare verifiche precise in presenza di elenchi del tutto insoddisfacenti dal punto di vista della illustrazione del materiale ivi contenuto, benchè lo stesso Codice dei Beni culturali lo preveda espressamente: Articolo 63 - Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti: [...] 3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. [...] 5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Conseguenza di tutte le argomentazioni sopra illustrate è l'insussistenza anche del reato contestato al Coda Canati al capo b) di imputazione. L'art. 173 comma 1 lett. a) (Violazioni in materia di alienazione) prevede che sia punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469



chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56. E' di tutta evidenza quindi che l'art. 173 concerne solo i beni culturali elencati negli articoli 55 e 56 del citato decreto, cioè quelli alienabili previa autorizzazione del Ministero e punisce la condotta di alienazione ogniqualvolta tale autorizzazione manchi del tutto ovvero non siano rispettati i termini di cui all'art. 59. Quest'ultima condotta, inoltre, è sostanzialmente diversa da quella prevista dall'art. 63 comma 4 del citato decreto (Articolo 63 -Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti: [...] 4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13), la cui violazione non è assistita da alcuna sanzione.

Quindi l'art. 173 non attiene all'alienazione di documenti che provengano da archivi storici pubblici che facciano parte del demanio culturale nazionale, quali beni culturali ai sensi degli articoli 10, 53 e 54 comma 1 lett. d) o comma 2 lett. c) D.L.vo 22.1.2014 n.42 e che, in quanto tali, sono inalienabili in modo assoluto ai sensi degli articoli 53 e 54. Del resto non vi è irragionevolezza nel prevedere l'incriminazione della condotta di vendita in assenza di autorizzazione dei beni culturali la cui alienazione è possibile a certe condizioni, e nel contempo non prevedere alcuna specifica sanzione per la vendita di beni culturali assolutamente inalienabili: per ultimi, infatti, questi è configurabile necessariamente in capo a chi li ha ricevuti, per poi rivenderli, il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. e/o d'incauto acquisto di cui all'art. 712 c.p., atteso che il bene può essere uscito dall'archivio pubblico solo per effetto di un'azione criminosa (furto, peculato ecc.), e la vendita successiva non è altro che un post factum di tale reato.

Alla luce dell'assoluzione dell'imputato da tutti i reati allo stesso ascritti va disposto il dissequestro e la restituzione a Coda Canati Alberto di tutti i beni in sequestro. In considerazione del complessivo carico di lavoro di questo giudice si indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve Coda Canati Alberto dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste.

Dispone il dissequestro e la restituzione all'imputato di tutti i beni in sequestro. Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 25/5/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

— UFFICIO INCIDENTI ESECUZIONE

PERVENIUTO/DEPOSITATO

2 4 GIU 200

Dr.ssa Giulia Casalegno